CAMERA DEI DEPUTATI N. 1811-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **RUSSO SPENA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCRICCIOLO, FERRI MAURO e PICCINELLI

Presentata il 6 novembre 1964

—

Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermine di Follonica in provincia di Grosseto

Presentata alla Presidenza il 6 aprile 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge d'iniziativa dei colleghi Scricciolo, Ferri Mauro e Piccinelli si prevede l'aggregazione al comune di Follonica di una porzione del contiguo territorio del comune di Piombino.

In linea di principio nessuna seria obiezione è stata sollevata, sia in sede locale sia in Commissione, circa la necessità di addivenire ad una revisione di confini tra i due comuni. Ancora di recente i rappresentanti del comune di Piombino hanno manifestato – in una dichiarazione scritta – « esplicito apprezzamento della necessità del comune di Follonica di espandersi verso nord, conglobando una porzione di territorio tale da sanare l'attuale situazione ed assicurare l'incremento del potenziale turistico della città ».

Come ha potuto constatare anche l'apposito Comitato che si è recato sul posto, l'abitato di Follonica è come soffocato, stretto a sud da una pineta demaniale e a nord dal confine di Piombino, su una striscia di litorale non più lunga di 2.900 metri.

Sebbene la superficie totale del comune sia di ettari 4095, la parte più importante per la economia cittadina, che si fonda quasi esclusivamente sul turismo e sulle attività connesse, è naturalmente il litorale.

Questa ridotta lingua di spiaggia è da tempo satura di costruzioni: a riguardo il Comitato ha dovuto con rammarico constatare che

vuoi per incuria vuoi per incapacità vuoi per il prevalere di interessi particolari è stato irrimediabilmente compromesso un razionale assetto urbanistico, adeguato al richiamo turistico della zona.

Il boom turistico degli ultimi anni ha posto in crisi il comune e ha determinato una irresistibile spinta a nord. Da questa spinta è nato il « lido di Follonica » o più propriamente « Pratoranieri ». Si tratta di un complesso, per la verità disorganico, di costruzioni le quali, senza soluzione di continuità, costituiscono un naturale prolungamento del centro cittadino di Follonica. Solo un cartello, tra un edificio e l'altro, avverte che si passa dal comune di Follonica al comune di Piombino. Questo complesso, che si giova di un arenile, al quale possono avere libero accesso i bagnanti (essendo quello di Follonica in gran parte compromesso da costruzioni private edificate prima del boom turistico e che ostruiscono anche la vista del mare) è attualmente privo di servizi di urbanizzazione (illuminazione, fognature, acqua, strade interne, ecc. di pertinenza del comune di Piombino) e si serve esclusivamente dei servizi pubblici del comune di Follonica (scuole, mercato, chiesa, assistenza sanitaria, ecc.), poiché esso dista dal suo capoluogo Piombino, non facilmente accessibile anche per la mancanza di una strada litoranea, circa 30 chilometri.

Se, dunque, in linea di massima è riconosciuta la necessità di una revisione dei confini tra i due comuni, notevoli contrasti si sono invece manifestati circa il *quantum* di questo spostamento di confini.

Secondo il testo originario della proposta di legge il nuovo confine dovrebbe attestarsi a circa 3 chilometri a nord di Follonica, con un fronte di metri 500 circa. La proposta di legge si limitava a recepire un accordo in tal senso stilato tra le due amministrazioni interessate il 10 settembre 1959, allorché si fece ricorso, per la definizione della questione, al procedimento amministrativo. Tale procedimento, che sembrava avviato a buon fine, non poté però essere condotto a termine perché nel corso del suo *iter* si rilevò dal Consiglio di Stato che la modificazione territoriale, importando automaticamente anche una variazione di circoscrizione provinciale (Livorno e Grosseto), ricadeva nella ipotesi prevista dall'articolo 17 del testo unico della legge comunale e provinciale che stabilisce a riguardo una riserva di legge.

Di qui la presente proposta di legge che stante anche i precedenti, cioè il consenso manifestato nel corso del procedimento amministrativo dalle amministrazioni comunali e provinciali interessate nonché il parere favorevole degli organi periferici dello Stato, si riteneva destinata ad un *iter* rapido e lineare.

Presentata alla Camera il 6 novembre 1964 ed assegnata alla Commissione in sede legislativa l'11 dicembre 1964, la proposta di legge ha invece avuto finora un *iter* lungo e tormentato, culminato nella richiesta da parte comunista della remissione in Aula del provvedimento.

Le numerose sedute che la Commissione ha dedicato all'esame del problema, anche con indagini sul luogo, testimoniano di una attenzione che nella economia dei lavori parlamentari è andata ben oltre quella che la modestia dell'argomento richiedeva. Ciò è dipeso, a giudizio del Relatore, dal fatto che sono inevitabilmente refluite in sede nazionale posizioni e prospettive puramente locali che hanno rischiato di portare ad una *impasse*.

Ritiene il Relatore che solo riconoscendo che la prospettiva del Parlamento nell'esame di tali problemi è ben diversa da quella locale e che diversi e più ampi sono gli elementi di giudizio che esso prende in considerazione per le sue valutazioni, è possibile pervenire ad una soluzione della questione la quale non contempli né vinti né vincitori come purtroppo la « vertenza » è andata profilandosi in sede locale. Ciò non significa che il Parlamento non debba in nessun modo tener conto delle istanze locali, ma neppure che le decisioni del Parlamento debbano necessariamente coincidere con quelle istanze. Chi ritiene che in tal modo si attenta alle autonomie locali « ponendo in crisi – come è stato affermato – l'autonoma elaborazione e scelta da parte degli enti direttamente interessati alla modificazione di uno *statu quo* che in fin dei conti direttamente li riguarda », non pone mente alla *ratio* dell'articolo 17 del testo unico della legge comunale e provinciale (confermato, anche nell'ambito dell'istituto regionale, dall'articolo 133 della Costituzione), il quale prescrive l'intervento del Parlamento mediante legge formale. Ora tale intervento, per la sovranità dell'organo che lo pone in essere, non può consistere in una ratifica *sic et sempliciter* di altrui decisioni né, se così fosse, se ne comprenderebbe la necessità.

Comunque, nel caso specifico, la Commissione non ha rifuggito dall'eventualità di prendere in esame soluzioni che fossero concordate tra le amministrazioni interessate; ha anzi auspicato che una intesa fosse raggiunta. Ma le numerose richieste di rinvio per dare modo di conseguire tale risultato, che si diceva im-

minente ad ogni riunione di Commissione, hanno finito per ingenerare l'opinione che si trattasse di espedienti dilatori, anche se in verità è da escludere una vera e propria intenzionalità.

Cionondimeno è significativo che la soluzione, diciamo così, di compromesso, non si è tradotta da parte dei suoi sostenitori, al momento dell'esame degli articoli, in un formale e specifico emendamento su cui la Commissione potesse assumere una precisa posizione, anche se è vero che da parte comunista è stata più volte prospettata una proposta non formalmente articolata per una diversa delimitazione dei confini che consentisse di realizzare una soluzione che, pur accogliendo le richieste di Follonica, tenesse conto, in qualche misura, di certe obiezioni di Piombino conseguenti ad una mutata situazione di fatto della zona, che a giudizio di quella amministrazione imporrebbe una revisione della questione rispetto alla impostazione data nel 1959; ciò principalmente – si afferma – in relazione ai nuovi impianti industriali sorti a nord della zona in questione i quali, avendo ridotto la disponibilità della costa, avrebbe posto in nuovi termini gli interessi turistico-balneari del comune.

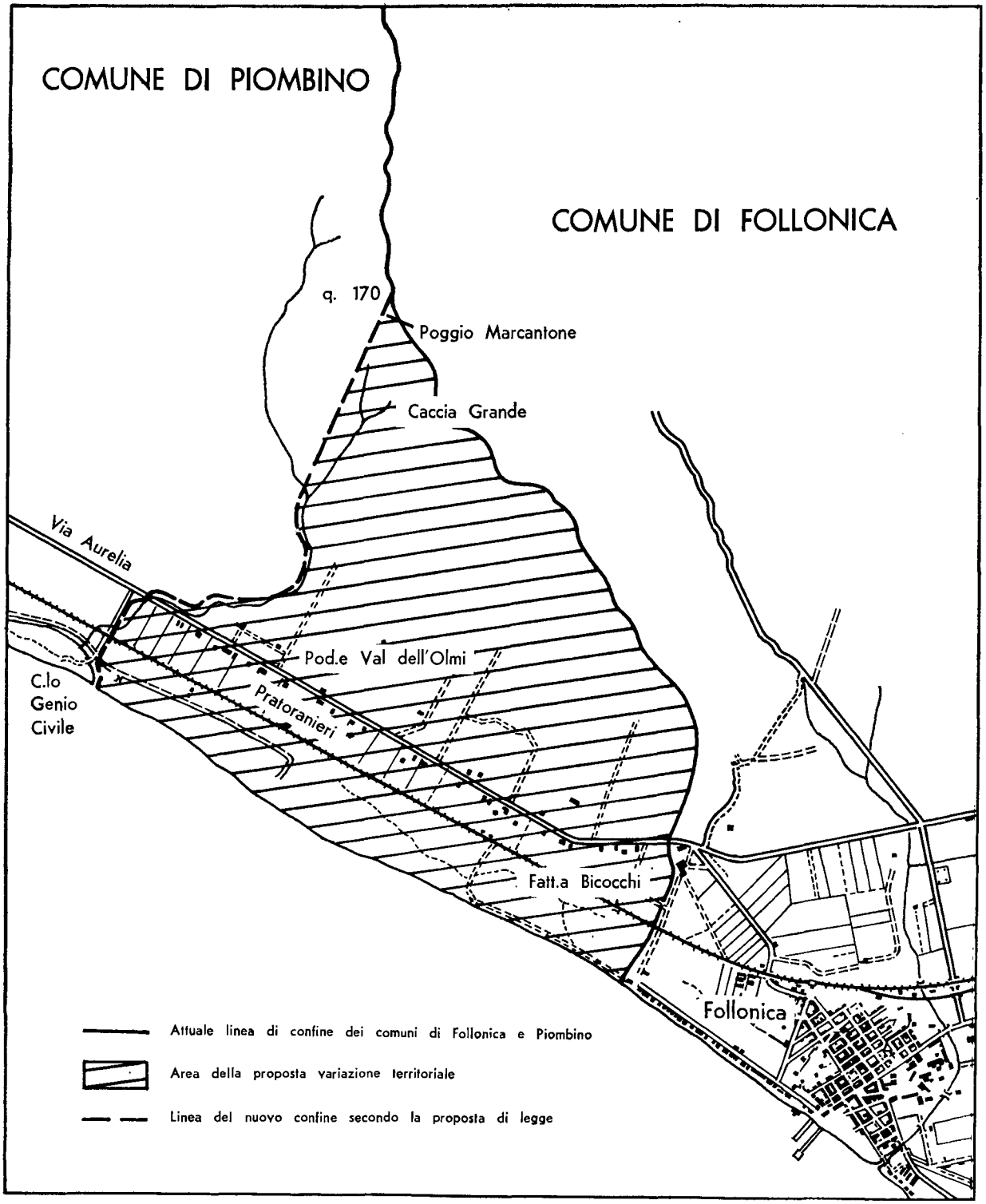
Ma la maggioranza della Commissione ha ritenuto che qualsiasi soluzione che si limitasse, in sostanza, a concedere al comune di Follonica la parte di territorio su cui già insiste il nucleo abitato di Pratoranieri costituirebbe sì una « sanatoria » come è stato affermato, della situazione, ma non sarebbe sufficiente ad assicurare quell'« incremento del potenziale turistico della città » che è nei riconoscimenti degli stessi amministratori di Piombino.

La Commissione, e successivamente per essa il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 30-*bis* del Regolamento, ha pertanto accolto il testo originario della proposta di legge, come modificato da un emendamento presentato dai colleghi Scricciolo e Piccinelli, valutando il problema nel quadro di una politica generale intesa a ridurre gli squilibri zonali. Nel caso specifico essa ha preso in esame la situazione economica dei due comuni, l'una – quella di Piombino – fondata essenzialmente sull'attività industriale (con un reddito *pro capite* superiore alla media nazionale e a quello di Follonica) e l'altra – quella di Follonica – basata quasi esclusivamente sul turismo, ed ha rilevato che l'ampliamento territoriale proposto mentre potrà permettere al comune di Follonica di sviluppare una politica turistica di ampio respiro, la correlativa riduzione non potrà arrecare pregiudizio alcuno non solo alla economia industriale di Piombino ma neppure alle eventuali iniziative turistico-balneari di quel comune, sia perché esso ha ben altro sviluppo costiero sia perché quel tratto di spiaggia è del tutto periferico e per giunta come tagliato fuori dagli impianti dell'Italsider posti più a nord.

La Commissione ha infine ritenuto di accogliere un emendamento presentato dagli stessi proponenti Scricciolo e Piccinelli tendente ad inglobare oltre la striscia di litorale indicata nella proposta di legge anche il relativo entroterra per una più razionale delimitazione dei confini. Su questo principio non si è manifestato alcun dissenso in Commissione.

La carta allegata alla presente relazione permette di cogliere, sia pure con una rappresentazione schematica, l'entità della variazione territoriale oggetto della proposta di legge che la Commissione sottopone alla vostra approvazione.

RUSSO SPENA, *Relatore.*


COMUNE DI PIOMBINO
COMUNE DI FOLLONICA
q. 170
Poggio Marcantone
Caccia Grande
Via Aurelia
Pod.e Val dell'Olmi
C.lo Genio Civile
Praforanieri
Fatt.a Bicocchi
FF
Follonica
Attuale linea di confine dei comuni di Follonica e Piombino
Area della proposta variazione territoriale
Linea del nuovo confine secondo la proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La borgata « Lido di Follonica » facente parte del territorio del comune di Piombino, è aggregata al comune di Follonica.

Ai fini dell'aggregazione, la borgata « Lido di Follonica » si considera delimitata come segue: ad est, dal confine occidentale del comune di Follonica; a sud dal mare; ad ovest, dalla strada di bonifica di Pratoranieri estendendosi dal Casello del Genio civile sito all'estremità della litoranea fino all'incrocio con la via Aurelia; a nord, dal lato sinistro della via Aurelia.

La striscia di terreno che costituisce la borgata, è lunga – dalla strada privata Bicocchi al Casello del Genio civile – metri lineari 3.000 circa, e larga, dalla litoranea alla via Aurelia, metri lineari 500 circa.

In conseguenza di detta aggregazione, sono modificate correlativamente le circoscrizioni delle province di Grosseto e di Livorno.

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla emanazione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

La Borgata « Lido di Follonica » facente parte del territorio del comune di Piombino, è aggregata al comune di Follonica. Ai fini dell'aggregazione, la borgata « Lido di Follonica » si considera delimitata come segue: ad est e a nord dal confine occidentale del comune di Follonica; a sud dal mare; ad ovest dalla strada di bonifica di Pratoranieri estendendosi dal Casello del Genio civile sito all'estremità della litoranea fino all'incrocio con la via Aurelia; dalla via Aurelia fino al fosso di Val dell'Olmi; dal fosso di Val dell'Olmi fino alla confluenza con il fosso Acqua Marcia, quindi dalla linea retta congiungente tale confluenza con la quota 170 di Poggio Marcantone, che si trova sul confine fra le province di Grosseto e di Livorno.

Il territorio che costituisce la borgata, si estende in lunghezza – dalla strada privata Bicocchi al Casello del Genio civile – metri lineari 3.000 circa, e in larghezza – dalla litoranea alla primitiva linea di confine fra i comuni di Follonica e di Piombino, metri lineari 1.700 circa in media.

In conseguenza di detta aggregazione, sono modificate correlativamente le circoscrizioni delle province di Grosseto e di Livorno.

ART. 2.

Identico.